



Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 11 di

## infQ azienda – Novembre 2020

### ULTIME NOVITÀ FISCALI

<b>Cause rifiuto fatture elettroniche da parte della P.A.</b>  <b>Decreto MEF</b> <b>24.8.2020, n. 132</b>	È stato pubblicato sulla G.U. 22.10.2020, n. 262 il Decreto che, modificando il DM n. 55/2013, individua le cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle Amministrazioni pubbliche (ad esempio, errata / omessa indicazione del CIG / CUP, del codice di repertorio, del codice di Autorizzazione all'immissione in commercio - AIC).
<b>Accesso locali uso promiscuo</b>  <b>Ordinanza Corte Cassazione</b> <b>6.10.2020, n. 21411</b>	L'Amministrazione finanziaria può accedere nei locali dell'impresa utilizzati anche come abitazione del rappresentante legale in assenza di gravi indizi, a condizione che i verificatori siano muniti dell'autorizzazione da parte della Procura.
<b>Studio professionale</b>  <b>Ordinanza Corte Cassazione</b> <b>12.10.2020, n. 21994</b>	È legittimo l'accertamento nei confronti di uno studio professionale che effettua prestazioni a favore dei clienti "sistematicamente gratis".  <i>Ciò "ancor di più se emette le fatture e poi non avvia azione a tutela del credito".</i>
<b>Compenso amministratore</b>  <b>Ordinanza Corte Cassazione</b> <b>16.10.2020, n. 22479</b>	Non è deducibile dal reddito d'impresa il compenso dell'amministratore che risulta "eccessivo", ancorché allo stesso siano attribuiti altri e specifici incarichi.
<b>Proroga notifica e versamenti cartelle</b>  <b>DL 20.10.2020, n. 129</b>	È stato pubblicato sulla G.U. 20.10.2020, n. 260 il c.d. Decreto contenente "Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale" che prevede, tra l'altro: <ul style="list-style-type: none"><li>- la proroga dal 15.10 al 31.12.2020 del termine del periodo di sospensione relativo ai versamenti riferiti a cartelle di pagamento / avvisi di accertamento esecutivi. I versamenti sospesi vanno effettuati in unica soluzione entro il 31.1.2021;</li><li>- la proroga di 12 mesi dei termini di prescrizione / decadenza in scadenza nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento.</li></ul>

## COMMENTI

### IL NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PREVISTO DAL C.D. "DECRETO RISTORI"

Recentemente è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DL n. 137/2020, c.d. "Decreto Ristori", nell'ambito del quale una delle misure adottate di maggiore rilievo è rappresentata dal **riconoscimento di un nuovo contributo a fondo perduto** riservato agli "operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il [DPCM 24.10.2020] per contenere la diffusione dell'epidemia" COVID-19 ossia, in particolare, ai soggetti che operano nei settori ricettivo, di intrattenimento / divertimento, sportivo e del trasporto.

Il contributo spetta alle imprese / lavoratori autonomi che al 25.10.2020:

- hanno partita IVA attiva (l'attivazione della partita IVA a decorrere dal 25.10 non consente di usufruire del beneficio);
- dichiarano di svolgere, **quale attività prevalente**, una delle attività di seguito riportate. Considerata la rilevanza del codice attività, va opportunamente verificata la corrispondenza tra la situazione attuale e quanto desumibile dal proprio Cassetto fiscale.

#### REQUISITI RICHIESTI

Analogamente a quanto previsto per il contributo a fondo perduto riconosciuto dall'art. 25, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", la spettanza del beneficio in esame è subordinata alla seguente condizione.

FATTURATO / CORRISPETTIVI  
APRILE 2020

inferiore ai 2/3

FATTURATO / CORRISPETTIVI  
APRILE 2019

Per espressa previsione normativa:

- al fine di individuare il fatturato / corrispettivi è necessario avere riguardo alla **data di effettuazione** delle operazioni (cessioni di beni / prestazione dei servizi);
- il contributo spetta anche **in assenza del predetto requisito** (o, meglio, non è necessario verificare la riduzione del fatturato / corrispettivi) per i **soggetti che hanno iniziato l'attività** ("attivato la partita IVA") **dall'1.1.2019**.



Il contributo in esame spetta anche in caso di ricavi / compensi 2019 **superiori a € 5 milioni** (la presenza di tale condizione comportava l'esclusione dal contributo di cui al citato art. 25).

#### MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO

Il contributo in esame è **ricosciuto "in automatico"** ovvero previa presentazione di un'apposita domanda a seconda che il soggetto abbia beneficiato del contributo a fondo perduto di cui al citato art. 25, ovvero non abbia presentato alcuna istanza a tal fine.

Soggetto	Contributo "Decreto Ristori"
<b>Ha beneficiato del contributo</b> ex art. 25, DL n. 34/2020	Riconoscimento "automatico" da parte dell'Agenzia delle Entrate mediante accreditamento sul c/c bancario o postale sul quale è stato erogato il contributo ex art. 25, DL n. 34/2020.
<b>Non ha presentato istanza</b> per il contributo ex art. 25, DL n. 34/2020	<b>Presentazione in via telematica, di un'apposita domanda</b> , utilizzando il modello approvato dall'Agenzia con il Provvedimento 10.6.2020 ai fini del contributo ex art. 25, DL n. 34/2020. Con un Provvedimento di prossima emanazione saranno definiti i termini e le modalità per la presentazione dell'istanza.

La presentazione della domanda riguarderà:

- innanzitutto i soggetti che, pur avendo ricavi / compensi 2019 pari o inferiori a € 5 milioni e rientrando quindi tra i beneficiari del contributo ex art. 25, DL n. 34/2020, **"non hanno presentato la relativa istanza"**;

- i soggetti con ricavi / compensi 2019 superiori a € 5 milioni che risultavano esclusi dal precedente beneficio.

Di fatto, per la maggior parte dei soggetti interessati, il contributo in esame sarà erogato “automaticamente” avendo gli stessi già beneficiato del contributo di cui al citato art. 25.

### CONTRIBUTO SPETTANTE

Il nuovo beneficio in esame è determinato con modalità differenziate a seconda che il soggetto abbia già beneficiato del contributo di cui al citato art. 25 ovvero non abbia presentato la relativa domanda.

In particolare lo stesso è determinato quale “**quota**” del contributo già percepito ovvero del valore calcolato sulla base della domanda presentata ai fini del nuovo contributo. La quota, ossia la **percentuale di ristoro**, è differenziata in base al settore economico di appartenenza, come segue.

Codice attività	Descrizione	Percentuale di ristoro
93.29.10	Discoteche, sale da ballo night-club e simili	400%
49.39.01	Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano	200%
56.10.11	Ristorazione con somministrazione	
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole	
56.10.42	Ristorazione ambulante	
56.10.50	Ristorazione su treni e navi	
56.21.00	Catering per eventi, banqueting	
59.13.00	Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	
59.14.00	Attività di proiezione cinematografica	
74.90.94	Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport	
77.39.94	Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi	
79.90.11	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento	
79.90.19	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca	
79.90.20	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici	
82.30.00	Organizzazione di convegni e fiere	
85.52.09	Altra formazione culturale	
90.01.01	Attività nel campo della recitazione	
90.01.09	Altre rappresentazioni artistiche	
90.02.01	Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli	
90.02.09	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche	
90.03.09	Altre creazioni artistiche e letterarie	
90.04.00	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche	
92.00.09	Altre attività connesse con le lotterie e scommesse (comprende le sale bingo)	
93.11.10	Gestione di stadi	
93.11.20	Gestione di piscine	
93.11.30	Gestione di impianti sportivi polivalenti	
93.11.90	Gestione di altri impianti sportivi nca	
93.12.00	Attività di club sportivi	
93.13.00	Gestione di palestre	
93.19.10	Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi	
93.19.99	Altre attività sportive nca	
93.21.00	Parchi di divertimento e parchi tematici	
93.29.30	Sale giochi e biliardi	
93.29.90	Altre attività di intrattenimento e divertimento nca	
94.99.20	Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby	
94.99.90	Attività di altre organizzazioni associative nca	

96.04.10	Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)	200%
96.04.20	Stabilimenti termali	
96.09.05	Organizzazione di feste e cerimonie	
55.10.00	Alberghi	150%
55.20.10	Villaggi turistici	
55.20.20	Ostelli della gioventù	
55.20.30	Rifugi di montagna	
55.20.40	Colonie marine e montane	
55.20.51	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence	
55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole	
55.30.00	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	
55.90.20	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	
56.10.30	Gelaterie e pasticcerie	
56.10.41	Gelaterie e pasticcerie ambulanti	
56.30.00	Bar e altri esercizi simili senza cucina	
49.32.10	Trasporto con taxi	100%
49.32.20	Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimesse con conducente	



L'importo massimo del contributo spettante è fissato a € 150.000.

### SOGGETTI CHE HANNO BENEFICIATO DEL CONTRIBUTO EX ART. 25

Come accennato, per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal "Decreto Rilancio" il beneficio in esame è determinato "come quota del contributo già erogato". Lo stesso è **parametrato ad una percentuale di quanto già percepito** in precedenza. Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo ex art. 25, DL n. 34/2020 e che hanno **attivato la partita IVA dall'1.1.2019** il nuovo contributo spetta, **anche in assenza dei requisiti di fatturato**, applicando la percentuale di ristoro alla **misura minima** pari a:

- € 1.000 per le persone fisiche;
- € 2.000 per gli altri soggetti.

### SOGGETTI CHE NON HANNO PRESENTATO DOMANDA PER CONTRIBUTO EX ART. 25

I soggetti che non hanno presentato la domanda ai fini del contributo a fondo perduto previsto dal "Decreto Rilancio" determinano il beneficio spettante come "*quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza*" trasmessa all'Agenzia. In particolare il valore è determinato **applicando una specifica percentuale** (20% - 15% - 10%), individuata in base ai ricavi / compensi 2019, alla **differenza tra il fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2020 e il fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2019**.

Ricavi / compensi 2019	Percentuale applicabile
non superiori a € 400.000	20%
superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000	15%
superiori a € 1.000.000	10%

Il contributo è **corrisposto dall'Agenzia delle Entrate** mediante accredito diretto sul c/c bancario / postale intestato / cointestato al soggetto beneficiario.

### CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO

Merita evidenziare che anche il nuovo beneficio **non è tassato** ai fini IRPEF / IRES / IRAP.

Va sottolineato infine che, per espressa previsione normativa, il contributo è erogato nel rispetto del limite / condizioni previsti dalla Commissione UE nella Comunicazione 19.3.2020 C(2020) 1863 final.

## SCADENZARIO

### Mese di Novembre

#### Martedì 10 novembre

<b>MOD. 730/2020 INTEGRATIVO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consegna, da parte del CAF / professionista abilitato al dipendente/pensionato/collaboratore, della copia del mod. 730/2020 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione 730-3 integrativo;</li> <li>• invio telematico all'Agenzia delle Entrate da parte del CAF / professionista abilitato dei modd. 730/2020 integrativi e dei relativi modd. 730-4 integrativi.</li> </ul>
--------------------------------------	--

#### Lunedì 16 novembre

<b>IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Liquidazione IVA riferita al mese di ottobre e versamento dell'imposta dovuta;</li> <li>• liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell'imposta dovuta maggiorata degli interessi dell'1% (da non applicare ai soggetti trimestrali speciali).</li> </ul>
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</b>	Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO</b>	Versamento delle ritenute operate a ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
<b>RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI</b>	Versamento delle ritenute (4%) operate a ottobre da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
<b>RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI</b>	Versamento delle ritenute (21%) operate a ottobre da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell'incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).
<b>IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</b>	Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);</li> <li>• utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);</li> <li>• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.</li> </ul>
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di ottobre.
<b>INPS GESTIONE SEPARATA</b>	Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a ottobre a incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a ottobre agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Il contributo è pari al 34,23% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali).

<b>INPS CONTRIBUTI IVS</b>	Versamento della terza rata fissa 2020 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla Gestione INPS commercianti – artigiani.
<b>INPS AGRICOLTURA</b>	Versamento della terza rata 2020 dei contributi previdenziali sul reddito convenzionale da parte dei coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP).
<b>INAIL AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO</b>	Pagamento quarta rata premio INAIL regolazione 2019 / anticipo 2020 per coloro che hanno scelto la rateizzazione.
<b>RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI ALL'1.7.2020</b>	Versamento della prima rata / unica soluzione dell'imposta sostitutiva (11%) dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti, non in regime d'impresa, all'1.7.2020.

**Venerdì 20 novembre**

<b>ENASARCO VERSAMENTO CONTRIBUTI</b>	Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al terzo trimestre.
---	---

**Mercoledì 25 novembre**

<b>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI</b>	<p>Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a ottobre (soggetti mensili).</p> <p>Si rammenta che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sono soppressi i modd. Intra trimestrali relativi agli acquisti (sia di beni che di servizi);</li> <li>• la presentazione dei modd. Intra mensili è effettuata ai soli fini statistici;</li> <li>• i soggetti non obbligati all'invio possono comunque scegliere di inviare i modd. Intra (di beni / di servizi) con periodicità sia mensile che trimestrale.</li> </ul>
--	---

**Lunedì 30 novembre**

<b>ACCONTI MOD. 730/2020</b>	Operazioni di conguaglio sulla retribuzione erogata a novembre per l'importo dovuto a titolo di acconto 2020 (seconda o unica rata).
<b>MOD. REDDITI 2020</b>	Invio telematico, diretto o tramite un intermediario abilitato, del mod. REDDITI 2020, relativo al 2019, di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente con l'anno solare.
<b>MOD. IRAP 2020</b>	Invio telematico, diretto o tramite un intermediario abilitato, del mod. IRAP 2020, relativo al 2019, di persone fisiche, società di persone e assimilati e soggetti IRES con esercizio coincidente con l'anno solare.
<b>MOD. CNM</b>	Invio telematico, diretto o tramite un intermediario abilitato, del mod. CNM relativo al 2019, da parte della società consolidante.
<b>IRAP OPZIONE 2020-2022</b>	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate, da parte di ditte individuali e società di persone in contabilità ordinaria, costituite nel 2019 (fino al 30.11), della comunicazione dell'opzione per la determinazione, a decorrere dal 2020, dell'IRAP con il metodo c.d. "da bilancio" (la scelta vincola il triennio 2020 – 2022).
<b>REGIME DI TRASPARENZA OPZIONE 2020-2022</b>	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione dell'opzione per il regime di trasparenza per le neo società costituite nel 2020 (fino al 30.11) che intendono scegliere tale regime per il triennio 2020 – 2022.

<p style="text-align: center;"><b>ACCONTI IRPEF / IRES / IRAP</b> (<b>SOGGETTI SENZA PROROGA AL 30.4.2021</b>)</p>	<p>Versamento della seconda o unica rata dell'acconto IRPEF / IVIE / IVAFE / IRES / IRAP 2020 da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES senza ISA ovvero con ISA che non abbiano subito una riduzione del fatturato / corrispettivi del primo semestre 2020 di almeno il 33% rispetto a quello del primo semestre 2019 con esercizio coincidente con l'anno solare. Per i soggetti che possono beneficiare della proroga l'acconto va versato entro il 30.4.2021.</p>
<p style="text-align: center;"><b>ACCONTI CEDOLARE SECCA</b></p>	<p>Versamento della seconda o unica rata dell'acconto dell'imposta sostitutiva (cedolare secca) dovuta per il 2020. Per i soggetti che possono beneficiare della proroga l'acconto va versato entro il 30.4.2021.</p>
<p style="text-align: center;"><b>ACCONTI CONTRIBUTI IVS</b></p>	<p>Versamento della seconda rata dell'acconto 2020 dei contributi previdenziali sul reddito eccedente il minimale da parte dei soggetti iscritti alla Gestione INPS commercianti – artigiani. Per i soggetti che possono beneficiare della proroga l'acconto va versato entro il 30.4.2021.</p>
<p style="text-align: center;"><b>ACCONTI CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA</b></p>	<p>Versamento della seconda rata dell'acconto 2020 del contributo previdenziale da parte dei professionisti senza Cassa previdenziale. Per i soggetti che possono beneficiare della proroga l'acconto va versato entro il 30.4.2021</p>
<p style="text-align: center;"><b>INPS DIPENDENTI</b></p>	<p>Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di ottobre. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.</p>
<p style="text-align: center;"><b>IVA COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE</b></p>	<p>Invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai mesi di luglio / agosto / settembre (soggetti mensili);</li> <li>• al terzo trimestre (soggetti trimestrali).</li> </ul> <p>La comunicazione va effettuata utilizzando il modello approvato dall'Agenzia delle Entrate.</p>
<p style="text-align: center;"><b>CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI CARBURANTE</b></p>	<p>Invio telematico all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di ottobre, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ad elevata automazione in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self service prepagato, non documentati da fattura elettronica;</li> <li>• diversi da quelli ad elevata automazione che nel 2018 hanno erogato complessivamente più di 1,5 milioni di litri di benzina e gasolio (l'adempimento riguarda i soggetti mensili).</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>CORRISPETTIVI SOGGETTI SENZA RT (FASE TRANSITORIA)</b></p>	<p>Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi del mese di ottobre, da parte dei soggetti obbligati dall'1.1.2020 alla memorizzazione / trasmissione che non dispongono del registratore telematico "in servizio".</p>
<p style="text-align: center;"><b>ESTROMISSIONE IMMOBILE STRUMENTALE</b></p>	<p>Versamento della prima rata, pari al 60%, dell'imposta sostitutiva dovuta (8%) per l'immobile strumentale posseduto alla data del 31.10.2019 estromesso da parte dell'imprenditore individuale entro il 31.5.2020 (codice tributo 1127).</p>
<p style="text-align: center;"><b>CARTELLE DI PAGAMENTO / AVVISI RIPRESA SOSPENSIONE "CORONAVIRUS"</b></p>	<p>Versamento delle somme in scadenza nel periodo 8.3 - 15.10.2020 relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• cartelle di pagamento emesse dall'Agente della riscossione, avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi ex artt. 29 e 30, DL n. 78/2010;</li> <li>• atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell'UE / IVA all'importazione;</li> <li>• atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali ex RD n. 639/1910;</li> <li>• atti esecutivi emessi dagli Enti locali ai sensi dell'art. 1, comma 792, Finanziaria 2020;</li> </ul> <p>per le quali si è usufruito della sospensione ex art. 68, DL n. 18/2020.</p>